

XXXVI^a TORNATA

VENERDÌ 2 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente » . . . pag. 998

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina » 1000

« Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva » 1001

« Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza » 1008

« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali o sussidiari » 1010

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica » 1011

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari » 1013

« Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il collegio

speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra » 1016

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1919, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-14 e 1914-15 » 1002

Oratori:

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione* . 1004SUPINO, *relatore* 1003

(Approvazione di un ordine del giorno) . . . 1004

« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile » . 1004

Oratori:

PRESIDENTE 1008

GAROFALO, *relatore* 1008

MORTARA 1005

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 1008

Interrogazioni (Annuncio di) 1019

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) . . 1018

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e per la ricostituzione delle terre liberate.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Rinvio della discussione di alcuni disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di due disegni di legge riguardanti l'assetto della Tripolitania e della Cirenaica. Il ministro delle colonie ha però chiesto che la loro discussione sia rinviata alla seduta di lunedì. Se non si fanno obiezioni rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente » (N. 87 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente. Con la data della pubblicazione della presente legge il citato Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, è modificato come nel testo seguente:

Art. 1.

L'articolo 13 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti sono reclutati per mezzo di un unico istituto di istruzione e di educazione che prende il titolo di « Regia Accademia navale », secondo le norme che saranno stabilite dall'ordinamento dell'istituto.

Gli allievi della Regia Accademia navale devono contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi, con ferma di anni 4 all'atto della nomina ad ufficiale. Tale arruolamento potrà essere contratto dagli allievi mentre appartengono alla terza classe o classi superiori, purchè essi abbiano compiuto il 17° anno di età.

Art. 2.

L'articolo 14 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali del Genio navale sono normalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esami fra i laureati di ingegneria civile, industriale, navale e meccanica che non abbiano oltrepassato il 25° anno di età. Al concorso sono anche ammessi i tenenti del Regio esercito, delle armi di artiglieria e genio che abbiano fatto il corso complementare alla Scuola di applicazione di Torino e non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti nel Genio navale, e, ad eccezione di quelli laureati in ingegneria navale e meccanica, sono inviati a completare la loro istruzione presso la scuola superiore navale di Genova o alla sezione navale della Scuola superiore politecnica di Napoli.

Gli ufficiali del genio navale possono essere pure eccezionalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esame tra i licenciati del biennio universitario fisico-matematica, e fra coloro che abbiano superato tutti gli esami dei primi due corsi dei Regi Politecnici, del Regio Istituto superiore di Milano e della Regia Scuola superiore navale di Genova.

I prescelti nel concorso dovranno conseguire la laurea di ingegnere navale meccanico presso gli istituti superiori di Genova e di Napoli già menzionati per ottenere la nomina di tenente nel Genio navale. Il Ministero riserva annualmente alcuni posti nel Genio navale per ufficiali di nuova nomina usciti dall'Accademia navale riportando una caratteristica di esame determinata. Essi dovranno conseguire la laurea di ingegneria navale meccanica come sopra è stato già accennato.

Art. 3.

L'articolo 15 della legge 29 giugno 1913, n. 797, resta modificato come segue:

Gli ufficiali del Corpo sanitario sono normalmente reclutati mediante concorso per esame fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento della Regia marina; quando tale concorso non dia i risultati occorrenti potranno indirsi concorsi, sempre per esami, fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito, nonché fra i laureati in medicina e chirurgia; questi ultimi non dovranno avere superato l'età di 30 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti.

Art. 4.

L'articolo 16 della legge 29 giugno 1913, numero 797, è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso con esame e per i gradi di tenente o sottotenente nella misura richiesta dai bisogni del servizio e secondo criteri determinati dall'interesse di questi.

Il concorso per tenente ha luogo tra giovani laureati delle scuole superiori di commercio e di istituti equiparati o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

I prescelti nominati sottotenenti di commissariato seguono un corso di istruzione teorico-pratico e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti nell'ordine di anzianità risultante dal concorso, purchè diano affidamento secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Il concorso per sottotenente ha luogo tra giovani licenziati dai licei, istituti tecnici e scuole di commercio equiparate che abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 24°. I prescelti sono nominati sottotenenti di commissariato e come è stabilito per l'altro concorso seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un successivo tirocinio pratico a bordo onde essere riconosciuti idonei al servizio navale.

I sottotenenti commissari così reclutati avanzano in seguito, nella misura richiesta dai bisogni del servizio, secondo le norme e seguendo i criteri stabiliti dalla legge.

Art. 5.

I candidati ai concorsi per ufficiali del Genio navale sanitario e di commissariato provenienti dagli istituti civili d'insegnamento indicati nei precedenti articoli per venire ammessi al concorso debbono possedere le condizioni stabilite dall'art. 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina e per ottenere la nomina ad ufficiali debbono contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi con ferma di quattro anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 6.

Le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i guardiamarina e sottotenenti macchinisti, quali risultano dalle tabelle annesse agli articoli 11, 12 e 31 della legge di avanzamento per i Corpi militari della Regia marina 6 marzo 1898, n. 59, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

I guardiamarina o sottotenenti macchinisti sono promossi al grado superiore quando hanno compiuto non meno di 18 mesi di permanenza nel grado, purchè abbiano 12 mesi di imbarco e siano riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento. L'avanzamento ha luogo per anzianità.

Art. 7.

Le condizioni di permanenza nel grado di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i sottotenenti di vascello e tenenti degli altri corpi militari della Regia marina quali risultano dalle tabelle della legge di avanzamento sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Il periodo minimo di permanenza nel grado per i sottotenenti di vascello e ufficiali di grado corrispondente degli altri Corpi militari della Regia marina è di anni tre, fatta eccezione per i tenenti del Corpo Reale equipaggi ai quali non è richiesta tale condizione.

Il periodo d'imbarco necessario per tale avanzamento è di ventiquattro mesi per i sottotenenti di vascello e tenenti macchinisti e di sei mesi per i tenenti medici e tenenti commissari. Non è richiesto periodo d'imbarco per l'avanzamento dei tenenti del Genio navale e tenenti del Corpo Reale equipaggi.

L'avanzamento a capitano ingegnere, medico e commissario ha luogo per anzianità.

L'avanzamento a capitano macchinista come è stabilito per i tenenti di vascello ha luogo per concorso. I tenenti macchinisti per ottenere l'idoneità all'avanzamento dovranno seguire un corso superiore d'istruzione presso l'Accademia navale e superare con felice esito gli esami finali.

Art. 8.

L'avanzamento a maggiore ingegnere, medico e commissario ha luogo per concorso.

Il concorso per esami ha luogo come norma generale tra ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente nei Corpi rispettivi, o anche di sottotenente se trattasi di ufficiali commissari, includendovi se è il caso quelli che risultassero iscritti fra di essi nei ruoli di anzianità.

Art. 9.

L'avanzamento al grado di sottoammiraglio e di brigadiere generale è subordinato alle condizioni che le norme in vigore determinano in ciascun Corpo per l'avanzamento al grado di contrammiraglio e corrispondenti.

Per l'avanzamento da sottoammiraglio a contrammiraglio e gradi corrispondenti unica condizione è la permanenza di un anno nel grado di sottoammiraglio o brigadiere generale.

Art. 10.

I quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono validi ed hanno effetto soltanto dopo che siano approvati dal ministro.

Il Ministro ha facoltà di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali iscritti in quadro. Questi saranno non oltre tre mesi sottoposti a nuovo giudizio della competente Commissione di avanzamento: ove la

Commissione confermi il suo giudizio favorevole, gli ufficiali devono essere promossi quando ad essi spetti e prendono nel nuovo grado l'anzianità che avrebbero conseguita se il loro avanzamento non fosse stato sospeso.

Art. 11.

Le disposizioni vigenti per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali che non sono variate dalle presenti continuano ad essere in vigore.

Le disposizioni contrarie alle presenti s'intendono abrogate.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in testo unico:

a) la legge sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina;

b) la legge sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

Art. 13.

Disposizione transitoria.

Gli ufficiali di anzianità superiore al 1° ottobre 1916 se capitani del Genio navale, al 9 aprile 1914 se capitani medici, al 14 aprile 1915 se capitani commissari otterranno avanzamento al grado superiore secondo le norme vigenti prima della emanazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1918, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina » (N. 102-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917,

n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404;

Visto il decreto 12 novembre 1905, n. 565, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 22 giugno 1916, numero 756;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina e del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli affari attinenti ai servizi della marina mercantile libera e sovvenzionata e quelli relativi all'industria dei trasporti per via di mare i quali non presentino alcun carattere d'indole tecnico militare e che per vigenti disposizioni di legge dovrebbero essere sottoposti al parere del Consiglio superiore di marina vengono devoluti alla competenza del Consiglio superiore della marina mercantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

CORSI

ARLOTTA

V. — *Il Guardasigilli*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva » (N. 101).

PRESIDENTE. L'ordine nel giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del corpo Reale equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto l'art. 3 del Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Visti i Regi decreti n. 803, in data 6 agosto 1914, e n. 2377, del 30 novembre 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari del Corpo Reale equipaggi, congelati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva, possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra il permesso delle autorità militari.

Le autorità civili che rilasciano i passaporti a persone di cui al comma precedente, sono tenute a darne comunicazione alla Regia Capitaneria alla quale gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

SECHI

SFORZA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-14 e 1914-15 » (N. 37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-1914 e 1914-1915 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, che stanziava i fondi per il pagamento del corrispettivo dovuto all'Amministrazione ospitaliera di Pisa per il mantenimento di quelle cliniche universitarie nel biennio 1913-14 e 1914-15.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di liquidare all'Amministrazione dei Regi ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa le maggiori spese occorse per il mantenimento delle cliniche universitarie di Pisa negli anni scolastici 1913-14 e 1914-15, a mente dell'articolo 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilito nella somma di lire 71,200 il corrispettivo dovuto all'Amministrazione dei Regi

ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa, a saldo di ogni credito dell'Amministrazione stessa per il mantenimento delle cliniche universitarie di Pisa negli anni 1913-14 e 1914-15, ed è autorizzata l'iscrizione della suddetta somma nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1916-17.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-17 la variazione dipendente da questo decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
RUFFINI
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Il progetto in esame tende a rimborsare l'amministrazione degli Ospedali Riuniti di Pisa delle maggiori spese per il mantenimento delle cliniche universitarie occorse negli anni 1913-14 e 1914-15.

Precedentemente fra lo Stato e gli ospedali era stata stipulata una convenzione; la convenzione essendo scaduta, l'amministrazione ospitaliera non intese rinnovarla, nonostante concessioni da parte dello Stato, in modo che le cliniche funzionarono negli anni suddetti in regime extracontrattuale.

Dovendosi quindi determinare le spese occorse l'amministrazione ospitaliera pretese una indennità maggiore a quella della somma già

iscritta in bilancio. La somma iscritta in bilancio era di 85,000 lire, l'amministrazione ospitaliera oltre questa ne domandò un'altra di circa 40,000 lire annue. Seguirono lunghe contestazioni, in seguito alle quali un inviato del Ministero, dopo lunghe e laboriose trattative, accertò complessivamente il debito dello Stato nella somma di lire 70,200.

Il progetto ora presentato al Senato autorizza il Governo a rimborsare questa somma; l'Ufficio centrale non ha nulla da osservare in proposito e vi propone di approvare il progetto. Senonchè l'Ufficio stesso ha ritenuto e ritiene opportuno di non lasciare passare questa occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla materia gravissima dei rapporti tra lo Stato e le amministrazioni ospitaliere per ciò che riguarda il mantenimento delle cliniche universitarie.

Attualmente la materia è regolata dall'articolo 98 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, secondo il quale articolo gli ospedali sono tenuti a fornire alle cliniche universitarie tutto quanto occorre per l'insegnamento, e lo Stato deve pagare agli ospedali stessi una indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti e le maggiori spese occasionate da tale servizio.

Queste sono presso a poco le parole adoperate nell'art. 98 della legge sugli istituti di pubblica beneficenza. Senonchè nell'applicazione di questo articolo occorsero sempre gravissime controversie, anche quando si riuscì a stipulare precedentemente delle convenzioni; controversie che si svolsero fra i clinici e le amministrazioni ospitaliere e, non solo a danno dell'insegnamento, ma qualche volta magari degli stessi ammalati.

Per dirimere le medesime e stabilire gli obblighi dell'ospedale e le relative indennità lo Stato dovè ricorrere all'arbitrato, perchè l'articolo 98 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza così dispone; e l'arbitrato, più volte, così a Pisa come in altri luoghi, ebbe per risultato la condanna dello Stato a spese gravissime.

È evidente che bisogna riparare a questo stato di cose.

Per vero da molto tempo, tanto il Ministero della pubblica istruzione quanto quello del te-

soro hanno studiato e studiano il modo di provvedere; ma disgraziatamente la materia è così complessa che finora nulla è stato possibile concludere; occorre quindi che il lavoro sia sollecitato.

L'Ufficio centrale non intende qui di entrare nel merito della questione, di esaminare cioè se convenga o meno ridurre tutti gli ospedali di sede universitaria a policlinici, in modo che una parte delle spese incontrate dall'amministrazione ospedaliera trovi compenso nelle prestazioni gratuite dei clinici, che fungerebbero anche da medici ospedalieri; ma certo si è che quando non si voglia radicalmente cambiare sistema, e si voglia invece continuare nel sistema attuale, è necessario, per evitare le gravi controversie che finora sono occorse, dettare nuove disposizioni, a chiarimento e specificazione del disposto dell'art. 98 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

In base a questi concetti l'Ufficio centrale crede suo dovere proporre al Senato del Regno un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato invita il Governo a provvedere in modo che i rapporti fra lo Stato e le amministrazioni ospedaliere per ciò che riguarda il mantenimento delle cliniche universitarie sieno regolati in modo più proficuo per l'insegnamento e più economico per lo Stato ».

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Posso dichiarare al Senato e al senatore Supino che della questione di cui si è egli intrattato così autorevolmente mi sto occupando anch'io allo scopo di attenuare le gravissime conseguenze derivanti dalle disposizioni legislative vigenti, e che regolano i rapporti fra le Amministrazioni ospedaliere e le cliniche.

Non è facile la soluzione perchè questa è complicata dalle difficoltà in cui si trovano le istituzioni di pubblica beneficenza, e in particolare le Amministrazioni ospedaliere; quindi accetto quest'ordine del giorno come incitamento alla ricerca dei metodi che consentano alle cliniche universitarie di raggiungere il loro scopo, senza aggravii soverchi per lo Stato, diretti o indiretti; dichiaro perciò di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Il Senato invita il Governo a provvedere in modo che i rapporti tra lo Stato e le Amministrazioni ospedaliere per ciò che riguarda il mantenimento delle cliniche universitarie siano regolati in modo più proficuo per l'insegnamento e più economico per lo Stato ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e trattandosi di articolo unico sarà rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile » (N. 42-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, numero 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile ».

Invito l'onorevole ministro Rodinò a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1919, numero 1172, riguardante l'articolo 941 del Codice di procedura civile, con le modificazioni contenute nel testo seguente:

Paragr. 1. La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato straniero è data dalla Corte di appello del Regno o delle colonie nella cui giurisdizione debbono es-

sere eseguite, dopo che la Corte, mediante un giudizio di deliberazione, abbia riconosciuto:

1. che la sentenza sia stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia secondo i principî generali del diritto internazionale, con riguardo particolare alle disposizioni del titolo preliminare del Codice civile quando si tratti di sentenza pronunciata contro un cittadino italiano;

2. che la autorità giudiziaria fosse competente a decidere la controversia secondo la legislazione del luogo in cui fu pronunciata la sentenza;

3. che la citazione sia stata notificata in conformità della legge del luogo ove fu trattato il giudizio e sia stato in essa assegnato un termine a comparire sufficiente in relazione alla distanza e alle altre circostanze speciali;

4. che le parti siano state validamente costituite in giudizio secondo la legge del luogo, o la contumacia dei non comparsi sia stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

5. che la sentenza sia divenuta irrevocabile e abbia attualmente piena forza esecutiva a norma della legislazione del luogo in cui è stata pronunciata;

6. che essa non sia contraria ad altra sentenza pronunciata da una autorità giudiziaria italiana;

7. che non si trovi pendente avanti una autorità giudiziaria italiana una lite per il medesimo oggetto e fra le stesse parti nel tempo in cui è notificata la domanda per l'esecuzione.

8. che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del Regno.

Paragr. 2. Ad istanza della parte citata la Corte di appello procede al riesame in merito della controversia, quando la sentenza sia stata pronunciata in legale contumacia della parte medesima, o quando essa faccia valere uno dei motivi indicati nei numeri 1 a 4 dell'articolo 494.

In questi casi la Corte, a seconda dei risultati della istruzione e della discussione decide nel merito ovvero concede forza esecutiva alla sentenza straniera..

Paragr. 3. Se il convenuto, già contumace avanti l'autorità giudiziaria straniera, non compare avanti la Corte di appello e la citazione non gli è stata notificata in persona propria, la forza esecutiva alla sentenza non può essere concessa.

Paragr. 4. Le precedenti disposizioni sono applicabili alle sentenze pronunziate da arbitri all'estero fra stranieri o fra un cittadino e uno straniero, a condizione che tali sentenze abbiano, secondo la legge del luogo, il valore e l'efficacia delle sentenze dell'autorità giudiziaria e sia dimostrato il concorso dei requisiti stabiliti per tali sentenze nel paragrafo 1, n. 5.

PRESIDENTE. Al paragrafo primo il senatore Mortara ha presentato il seguente emendamento: in luogo delle parole « data dalla Corte d'appello » propone che si dica « può essere data esclusivamente dalla Corte d'Appello ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mortara per svolgere questo emendamento.

MORTARA. Non sembri strano, onorevoli colleghi, che io proponga un emendamento a questo disegno di legge, dopo che io stesso ebbi come ministro a promuovere il decreto-legge che il Senato ha già altra volta approvato e oggi è invitato ad approvare di nuovo, e come ministro ebbi ancora prima a presentarlo alla Camera nella quale mi piace di rammentare che ne era stata proposta la integrale approvazione dalla Commissione, di cui fu relatore l'attuale onorevole nostro collega Berenini.

GAROFALO, *relatore*. Belotti.

MORTARA. È proprio Berenini. La relazione Belotti riguardava il disegno di legge approvato già dal Senato e trasmesso alla Camera, che non fu mai discusso; quella dell'on. Belotti era una dotta relazione, ma non riguardava l'approvazione di questo decreto-legge, per cui fu relatore, come ho detto, l'allora deputato onorevole Berenini.

Ebbi anche l'onore di sostenere la discussione per la conversione in legge di questo decreto-legge davanti al Senato nella precedente legislatura, ed il Senato l'approvò integralmente nel testo ora riproposto alla sua approvazione. Ma il motivo che mi induce a presentare questo emendamento è il consiglio

dell'esperienza; ed in materia di legislazione giova sempre far tesoro dell'esperienza finchè si è in tempo, prima che diventi definitivo il testo della norma. Ciò ne agevola l'applicazione e diminuisce le difficoltà di interpretazione e di retta osservanza conforme all'intenzione del legislatore.

Ora l'espressione — dico « espressione » perchè non è che una formola grammaticale — l'espressione del paragrafo primo: « la forza esecutiva alle sentenze dell'autorità giudiziaria di qualsiasi Stato straniero è data dalla Corte di appello, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite » è quella che fin dal 1865 fu scritta nell'art. 941 del Codice di procedura civile, modificata semplicemente aggiungendo la menzione della Corte di appello coloniale, perchè nel tempo in cui fu redatto il codice, non esisteva alcuna magistratura coloniale.

Il legislatore designò dunque la Corte d'appello del luogo dove deve avere esecuzione la sentenza straniera come competente a dare la forza esecutiva alla sentenza stessa; e non a caso fu fatta questa designazione, la quale coincide, salva la diversità del procedimento, alla regola che assoggetta le sentenze di prima istanza al controllo del giudice di appello nel cui territorio è compresa la giurisdizione inferiore. Simili designazioni non sono fatte nell'interesse delle parti, poichè il concetto comune della competenza per territorio, cioè che essa sia stabilita nell'interesse personale dei litiganti non è applicabile al caso. Se il legislatore avesse voluto subordinare a questo interesse la determinazione del foro competente, non aveva bisogno di stabilirla in modo specifico nell'articolo 941, perchè serviva all'uopo la norma generale dell'art. 90 del codice stesso, in base alla quale chi domanda la delibazione di una sentenza straniera avrebbe dovuto citare il convenuto al tribunale del suo domicilio; e se il convenuto non fosse stato colà citato, ma non avesse eccepito l'incompetenza della magistratura, dinanzi alla quale si trovava irregolarmente citato, questa magistratura avrebbe dovuto senza altro esaminare la domanda presentata per essere di solo interesse personale l'osservanza di simile norma di competenza. Peraltro nel codice di procedura civile, oltre alle disposizioni generali che regolano la competenza per territorio e che sono stabilite nel primo libro, agli

articoli 90 e successivi, s'incontrano altrove parecchie regole speciali che stabiliscono la competenza territoriale di una magistratura in considerazione della materia di un determinato giudizio. Ad esempio, anche fuori del codice di procedura civile, cioè nella legge sull'ordinamento giudiziario vi è una disposizione fondamentale in materia: è quella cui alludevo ora accennando alla competenza territoriale dei giudici d'appello. Ciascuna corte d'appello è competente a conoscere degli appelli dalle sentenze dei tribunali che appartengono alla sua giurisdizione. Se, ad esempio, io portassi l'appello da una sentenza del tribunale di Roma dinanzi alla Corte di appello di Palermo, questa, malgrado il silenzio delle parti, d'ufficio, si dovrebbe dichiarare incompetente, priva cioè di giurisdizione in materia. Nei giudizi di delibazione non si può naturalmente indicare la Corte di appello da cui dipende il tribunale che ha pronunciato la sentenza. Ma il giudizio di delibazione ha quasi tutti i caratteri di un giudizio di appello; secondo il codice infatti, il nuovo esame era circoscritto ad una pura revisione formale, estrinseca, della sentenza straniera; nel progetto senatoriale prima e nel decreto-legge da me pubblicato poi, è diventato un vero giudizio di revisione, anche per il merito in parecchi casi; e quindi è un vero controllo di giudice superiore. Indi la necessità di determinare una magistratura che possa avere in rapporto con la sentenza straniera una giurisdizione analoga a quella che ha la Corte di appello di un determinato distretto sopra i tribunali compresi nel distretto stesso. Quale poteva essere questa magistratura? È logico che dovesse essere quella del luogo dove la sentenza dovrà essere eseguita, e ciò anche per il vincolo causale che collega d'ordinario il giudizio di delibazione al procedimento esecutivo, vale a dire per analogia alla regola stabilita nell'art. 570 del codice.

Dicevo che la determinazione della giurisdizione territoriale in vista della materia, e quindi con carattere di ordine pubblico, non è circoscritta a questo solo caso. Così, ad esempio, la opposizione al matrimonio si propone davanti al tribunale del luogo in cui il matrimonio deve essere celebrato. E ciò è del tutto naturale, perchè sarebbe assurdo che un tribunale lontano, a cui manca ogni elemento di giudizio

sicuro, soltanto perchè alle parti conviene di adirlo, s'arrogasse la competenza a decidere su questa materia che tocca i più delicati interessi della famiglia e della società.

Il giudizio di interdizione, in cui si svolge l'azione che mira a togliere la capacità al cittadino, per espressa disposizione di legge deve essere proposto innanzi al Tribunale del luogo dove la persona ha il suo domicilio, e dove quindi possono essere condotte le indagini più coscienziose e minute sul delicato argomento delle infermità mentale.

In tema di carattere puramente patrimoniale, i procedimenti di esecuzione forzata sui beni immobili o mobili non si possono iniziare altrove che davanti al giudice del luogo dove i beni da vendere si trovano. È chiaro che questa disposizione tende a tutelare l'interesse dei terzi, cioè un interesse pubblico. Se io facessi un pignoramento a carico del mio debitore a Roma e domandassi al pretore di Catania o di Torino che ordinasse la vendita sul mercato di Catania o di Torino di questi mobili, avrei compiuta una vessazione a carico del mio debitore e un raggiro fraudolento in danno dei terzi per impossessarmi a poco prezzo di questi beni. A molto maggior ragione è necessario che si osservi la competenza territoriale del magistrato quando si tratta di beni immobili. Nessuno potrebbe immaginare che un palazzo situato a Torino o a Roma fosse posto all'incanto davanti al tribunale di Napoli o di Siracusa.

Nella dottrina si è perfettamente d'accordo in questo concetto, che mentre per la proposizione del giudizio di dichiarazione, come si suole chiamare, vale la regola che la competenza territoriale è di interesse personale, dovendosi cioè applicare le norme generali stabilite nel primo libro del codice di procedura civile, quando si tratta invece di quelle norme speciali che in contemplazione della materia dell'azione sono state dettate nel secondo e nel terzo libro per fissare qual'è l'autorità giudiziaria davanti a cui singole azioni devono essere proposte, non si deve considerare tale competenza stabilita per ragione di persona, ma bensì determinata da motivi di interesse pubblico. Così che, quel magistrato a cui una controversia di questo genere fosse portata senza che egli sia designato dalla legge, anche nel silenzio

delle parti dovrebbe dichiararsi non competente. Ho veduto in pratica che la giurisprudenza è divisa intorno alla applicazione di questo concetto al giudizio di delibazione. Mentre vi sono state e vi sono alcune Corti di appello le quali ritengono che non si debba accogliere una domanda di delibazione se non è dimostrato che nel proprio territorio deve aver luogo l'esecuzione della sentenza, vi sono altre Corti che applicando — sia lecito dirlo — con grande superficialità quelle regole generali del primo libro del codice alle quali mi riferivo, senza tener conto delle altre speciali disposizioni per virtù delle quali la designazione del giudice territoriale è intimamente connessa con la materia della lite, ritengono che nel silenzio o nell'accordo delle parti il giudice non debba e non possa elevare la eccezione della propria incompetenza. Questo è un inconveniente grave che può in alcuni casi dar luogo a vere frodi alla legge, sia a danno di cittadini che di stranieri, oppure anche solo a favore di interessi particolari delle persone a cui giova ottenere l'esecutorietà della sentenza. Perciò l'emendamento mio non è proposto a scopo innovativo (e questo non solo desidero che sia raccolto negli atti del Senato dalla mia bocca, ma confido che sarà confermato dalla autorità dell'onorevole Guardasigilli e dell'Ufficio centrale), ma a scopo esegetico.

Infatti l'emendamento non innova nulla al sistema attuale delle competenze ed è conforme alla intenzione del legislatore che fino dal 1865 indicava la Corte di appello competente per il giudizio di delibazione. Esso ha semplice intento di guidare l'interpretazione giudiziaria nel senso più esatto, fra le due tendenze che la dividono. Per formularlo nel modo più semplice, avevo proposto che dove il testo governativo e quello dell'Ufficio centrale recano le parole: « la forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di qualsiasi stato straniero è data dalla Corte di appello del regno o delle colonie... » fosse sostituito: « può essere data esclusivamente dalla Corte di appello del regno o delle colonie.... ecc. ».

Qualche autorevole collega mi ha fatto osservare che questa formula non esprime abbastanza chiaramente il concetto che informa il mio emendamento. Qualora l'Ufficio centrale e l'onorevole Guardasigilli dividessero questo

dubbio, ritengo che converrebbe ritoccare tutta la costruzione grammaticale del periodo ed adottare questa formula che trasmetto ora alla Presidenza: « La potestà di dar forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato straniero compete esclusivamente alla Corte di appello del regno o delle colonie nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione nel quale la Corte deve accertare:... » e qui segue il resto dell'articolo inalterato. Io mi rimetto alla saviezza del ministro e dell'Ufficio centrale perchè si pronunzino prima sulla ragione fondamentale dell'emendamento e poi sulla scelta fra una formula e l'altra.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. L'Ufficio centrale, veramente, è oggi rappresentato da me solo poichè nessuno degli altri componenti è presente; ad ogni modo, io assumo la responsabilità di accettare pienamente l'emendamento proposto dall'onorevole Mortara, la cui importanza è, in brevi parole, di stabilire che nei giudizi di delibazione, con i quali può darsi esecutorietà a sentenze di tribunali stranieri, la competenza territoriale sia di ordine pubblico, e quindi la eccezione relativa possa farsi in qualunque stato della causa; ed anzi, la incompetenza si debba pronunziare di ufficio, derogandosi così alla massima per cui la competenza territoriale non è considerata di ordine pubblico.

In questa materia è molto opportuno che essa sia dichiarata tale, per le ragioni così ampiamente e dottamente esposte dall'onorevole Mortara, onde i litiganti non possano sottrarsi al giudizio della Corte d'appello del luogo dove la sentenza deve essere eseguita. In quanto alle due formule proposte, io preferirei la seconda.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. È chiaro che il consenso di opinioni del senatore Mortara e del senatore Garofalo può convincere il Senato dell'opportunità dell'emendamento, e per queste ragioni il Governo accetta l'emendamento preferendo la seconda formula.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di aver accettato il mio emendamento. Desidererei che si pronunciasero, tanto l'onorevole ministro quanto il Governo, sulla mia precedente dichiarazione che cioè questo emendamento ha solamente carattere interpretativo della legge.

GAROFALO, *relatore*. Sono di questo parere.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Il Governo aderisce.

PRESIDENTE. Tutto questo beninteso non toglie che una disposizione di legge votata dal Senato vale quello che costituzionalmente valgono i voti del Senato, che non possono essere infirmati da nessuna dichiarazione.

Do ora lettura dell'emendamento del senatore Mortara accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo: « La potestà di dare forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato straniero compete esclusivamente alla Corte d'appello del Regno o delle colonie nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione nel quale la Corte deve accertare, ecc. », il resto identico.

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza » (N. 61).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento di stato civile relativamente ai registri di cittadinanza.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e relativo regolamento, approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, numero 949;

Riconosciuta la opportunità di coordinare le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile sui registri di cittadinanza e quanto dispongono la legge ed il regolamento anzidetti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel registro di cittadinanza, l'ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute negli articoli 2, penultimo ed ultimo capoverso 3 n. 2 ed ultimo capoverso, 8 n. 2, 9 n. 2, 10 secondo capoverso, 12 parte prima e primo capoverso e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

Nel detto registro si trascrivono:

1. i decreti reali di concessione della cittadinanza italiana;

2. le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana prevedute dall'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3. i decreti ed altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano;

4. le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, quando siano fatte all'estero ad un regio agente diplomatico o consolare, ovvero, al capitano della nave a norma dell'art. 3 capoverso, del Regio decreto 2 agosto 1912, numero 949.

Art. 3.

Nelle dichiarazioni prevedute nell'art. 1 e nei numeri 2 e 4 dell'art. 2 del presente decreto il dichiarante deve indicare, documentandole, quando sia necessario, le circostanze per le quali crede di poterle fare.

Art. 4.

L'ufficiale dello stato civile, prima di trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza, riceve il giuramento prescritto dall'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, previa ammonizione sulla importanza morale e religiosa dell'atto medesimo.

Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale nei termini dell'art. 3 del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, da inserire negli allegati al registro di cittadinanza e ne sarà fatto menzione nel processo verbale di trascrizione del decreto di concessa cittadinanza.

Art. 5.

Oltre quanto è prescritto negli articoli 3, 5, 6 e 8 del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, gli agenti diplomatici e consolari che abbiano ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali sia prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza del Regno, devono trasmettere immediatamente copia all'ufficio di stato civile del comune dove la trascrizione deve aver luogo per il tramite del Ministero degli affari esteri.

La trascrizione sarà eseguita nei registri di cittadinanza del comune ove il dichiarante ha o intende stabilire la propria residenza, o, in mancanza, in quelli del comune di nascita ed

infine, se il dichiarante è nato o residente all'estero, in quelli del comune da lui indicato, o in difetto di indicazione, in quelli del comune di Roma.

Art. 6.

Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni che precedono.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari » (N. 65 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali o sussidiari ».

Invito l'onorevole ministro guardasigilli a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RODINÒ, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 gennaio 1920 n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari, con la sostituzione delle parole « dell'anzianità e dei meriti di servizio » alle parole « del merito e dell'anzianità di servizio » nella prima parte dell'art. 2, e con l'aggiunta delle parole « nel grado o classe » dopo le parole « anzianità di servizio » nell'art. 3.

ALLEGATO.

Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Visti i decreti luogotenenziali 12 novembre 1916, n. 1643, e 25 marzo 1917, n. 540 ;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato il conferimento sino a due terzi dei posti vacanti negli archivi notarili distrettuali e sussidiari, in quanto ne sia riconosciuta la necessità dal ministro della giustizia e degli affari di culto.

Art. 2.

Al conferimento dei detti posti potrà essere provveduto mediante trasferimento degli attuali impiegati di grado e stipendio corrispondenti che ne facciano domanda, tenuto conto in particolar modo del merito e dell'anzianità di servizio e udita la Commissione indicata

nell'articolo 98 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

La domanda dovrà essere presentata nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione che dei posti disponibili sarà fatta nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Nella mancanza di domande o quando le domande presentate non siano state accolte sarà provveduto mediante concorso.

Art. 3.

Nei concorsi per i detti posti dovrà tenersi conto in particolar modo, nei rapporti fra gli impiegati già appartenenti agli archivi notarili, del merito e dell'anzianità di servizio. Ad essi sarà data la preferenza sugli altri concorrenti, ai quali si applicheranno nei rapporti fra loro i criteri indicati negli articoli 100 e 101 della legge succitata.

Art. 4.

Ai concorsi per i posti di conservatore, da aprirsi in forza del presente decreto, potranno essere ammessi anche gli archivisti che trovavansi in servizio all'attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, purchè provvisti del requisito dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

Art. 5.

Negli archivi notarili, ove siano vacanti posti di assistente, potrà provvedersi sotto la responsabilità del conservatore o di chi ne faccia le veci, ai lavori di copiatura, mediante amanuensi da retribuirsi nella misura che verrà determinata caso per caso dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

V. il guardasigilli

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito alla invasione nemica » (N. 70-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica ».

Invito l'onorevole ministro guardasigilli a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RODINÒ, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'articolo unico.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano an-

dati dispersi in seguito all'invasione nemica, con le modificazioni risultanti dal testo che segue:

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi ministri dell'industria, commercio e lavoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I possessori di titoli al portatore, che non siano quelli menzionati nell'ultimo capoverso dell'articolo 56 del Codice di commercio, smarriti, o abbandonati in seguito all'invasione del nemico, i quali ne abbiano denunciato lo smarrimento o l'abbandono a norma degli articoli 32 e seguenti del decreto luogotenenziale 1^o febbraio 1918, n. 102, possono, trascorsi due anni dalla denuncia, chiedere che l'ente emittente rilasci in sostituzione dei titoli stessi, altrettanti certificati di godimento, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La domanda è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ente emittente. Al ricorso deve essere unita una dichiarazione dell'ente emittente dalla quale risulti che il ricorrente presentò denuncia di smarrimento da almeno due anni ed esibì i documenti indicati nell'articolo 33 del decreto luogotenenziale 1^o febbraio 1918, n. 102, e che nel frattempo nessun'altra persona diversa dal denunziante si presentò a reclamare il pagamento degli interessi o dei dividendi maturati sui titoli stessi.

Il ricorso è inoltre corredato dalle prove, le quali valgano a dimostrare la proprietà nel ricorrente dei titoli che si asserisce smarriti o abbandonati.

Art. 3.

Il presidente del tribunale, qualora non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte nel ricorso, ha facoltà di chiamare innanzi a sé il ricorrente per fornire schiarimenti e prove, come pure di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso; del giuramento prestato si formerà apposito verbale.

Il presidente può anche chiedere direttamente all'ente emittente tutte le informazioni che ritenesse opportune e può, se occorre, sentirne i rappresentanti nelle loro osservazioni.

Art. 4.

Il presidente del tribunale, qualora trovi attendibili i fatti esposti e si convinca del diritto del ricorrente, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la descrizione precisa dei titoli con diffida, a chiunque li possedga, di consegnarli all'ente che li ha emessi, e di notificare a questo, entro un termine non inferiore a tre mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso, la propria opposizione, con avvertenza che in difetto di opposizione sarà rilasciato il certificato di godimento di cui nell'articolo 6.

L'avviso deve rimanere esposto per un mese in tutti gli stabilimenti che l'ente emittente ha nel Regno, ed essere inserito nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ove l'ente stesso ha sede. Il tribunale può anche ordinare gli ulteriori mezzi di pubblicità che ritiene opportuni.

Art. 5.

Qualora entro il termine indicato i titoli dei quali fu dichiarato lo smarrimento o l'abbandono siano presentati all'ente emittente, si applica la disposizione dell'art. 34 del decreto luogotenenziale 1^o febbraio 1918, n. 102.

L'ente emittente informerà il richiedente con lettera raccomandata delle opposizioni che sieno notificate entro il detto termine.

Sulle opposizioni decide il tribunale indicato nell'art. 2.

Art. 6.

Scaduto il termine indicato, il presidente, sulla dichiarazione dell'ente che nessuna oppo-

sizione fu notificata, ordina con decreto che al ricorrente sia rilasciato un certificato di godimento dei titoli che si presumono smarriti o abbandonati.

Il certificato di godimento deve essere rilasciato dall'ente emittente nella forma nominativa e non può essere convertito nemmeno successivamente in titoli al portatore.

Ciascun certificato deve avere lo stesso numero, e, ove esiste, la serie del titolo originario disperso, e conferisce al possessore i medesimi diritti.

Il pagamento degli interessi e dei dividendi e il rimborso del capitale cui il certificato di godimento dia diritto non possono però essere eseguiti prima che siano decorsi tre mesi da ciascuna scadenza, se nel frattempo nessuno si sia presentato a reclamare il pagamento.

Art. 7.

I pagamenti fatti a norma dell'articolo precedente liberano l'ente emittente da ogni responsabilità verso i terzi, ma non pregiudicano le eventuali ragioni di questi verso coloro che li ottennero.

Se successivamente al rilascio del certificato di godimento i titoli che si presumono smarriti o abbandonati o le cedole relative siano presentati all'ente emittente, questo deve trattenerli rilasciandone ricevuta e informare con lettera raccomandata il titolare del certificato.

Ove gli interessati non si accordino nello stabilire a chi spetti la proprietà dei titoli, deciderà l'autorità giudiziaria, rimanendo intanto sospesa la validità del certificato fino a che una sentenza passata in giudicato abbia risolto la controversia.

Art. 8.

Le domande indicate nell'art. 2 non possono essere presentate dopo il 9 marzo 1923.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari » (N. 57-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari ».

Invito l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DI RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari, con le modificazioni risultanti dal testo che segue:

ALLEGATO.

Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1328.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti di concerto coi ministri per le finanze e per la ricostituzione delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I notai dei distretti notarili nei territori del Regno già occupati dal nemico, o danneggiati per le operazioni di guerra, dovranno, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge denunziare.

È punito con ammenda da lire 100 a lire 500 il notaio che non eseguisca la denuncia nel termine e nei modi sopra indicati.

Art. 2.

Entro lo stesso termine gli uffici di registro compresi nei territori già occupati dal nemico, e quelli che saranno anche successivamente designati dal ministro delle finanze, d'accordo col ministro della giustizia e degli affari di culto, dovranno trasmettere ai competenti archivi notarili distrettuali o sussidiari le copie degli atti notarili da essi ricevute in osservanza degli articoli 66 e 67 del testo unico 29 maggio 1897, n. 217, fino a tutto il 31 dicembre 1918.

Qualora sia accertata la distruzione, la dispersione o la inservibilità di alcune delle copie anzidette e sia stata denunziata la mancanza dell'originale, potrà il conservatore dell'archivio notarile richiedere che sia deposta nell'archivio medesimo la corrispondente copia autentica, che si trovi presso l'ufficio delle ipoteche o del catasto, ove sarà sostituita con altra copia in carta libera, spedita e autenticata dal detto conservatore.

Art. 3.

Le copie ricevute dagli archivi notarili a norma dell'articolo precedente verranno consegnate al notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti o divenuti illeggibili od incompleti, subito dopo che i conservatori ne avranno fatta eseguire una seconda copia da conservare negli archivi.

Il notaio custodisce le copie ricevute dall'archivio in luogo e come equivalente degli atti originali dispersi o distrutti, o divenuti illeggibili od incompleti. Egli è autorizzato ad estrarre e spedire copie autentiche delle suddette copie a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, facendo nell'autenticazione espresso richiamo alla presente legge.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere osservate anche per i testamenti pubblici, segreti od olografi che abbiano già fatto passaggio nel fascicolo e repertorio generale degli atti notarili ai sensi dell'art. 61, cap. 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Qualora siano andati dispersi o distrutti o siano resi illeggibili per le cause sopraenunciate testamenti pubblici che trovavansi ancora custoditi nei fascicoli speciali ai sensi del capoverso 2° del citato articolo 61, potranno gli interessati, dopo la morte del testatore, a mezzo del notaio ricevette il testamento originale, finchè sia in esercizio nel distretto, chiedere al conservatore dell'archivio notarile, l'apertura e la registrazione, per ogni eventuale effetto di legge, della copia del testamento trasmessa all'archivio notarile, giusta l'art. 66; capoverso ultimo, della legge notarile surriferita.

Per l'apertura delle buste contenenti le dette copie dei testamenti dovranno essere osservate le formalità previste dall'art. 915 del codice civile per l'apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti.

Tali copie saranno registrate con esenzione dalla tassa di bollo e verranno consegnate al notaio in luogo dell'originale e agli effetti dell'articolo 1334 del Codice civile, dopo che se ne sarà sollecitamente eseguita copia da conservarsi nell'archivio notarile.

Qualora il testamento pubblico sia stato ricevuto da due notai ai termini dell'art. 777 del Codice civile, la copia che terrà luogo dell'originale sarà consegnata a quello dei due notai, che è in esercizio nel distretto, con preferenza al notaio che aveva ricevuto in deposito l'originale.

Art. 5.

Fino alla consegna al notaio delle copie di cui agli articoli 3 e 4 sono i conservatori degli archivi notarili autorizzati ad estrarne e spedirne copie autentiche a norma e agli effetti dell'art. 1334 del Codice civile, facendo nell'autenticazione espresso richiamo alla presente legge.

Ma in tal caso la richiesta di copie autentiche sarà fatta dal notaio che ricevette gli originali dispersi, distrutti, illeggibili o incompleti, finchè sia in esercizio nel distretto, col solo pagamento del diritto di scritturazione a favore dell'archivio, oltre alle spese per la tassa di bollo nei casi in cui non ne sia ammessa l'esenzione.

Qualora però il notaio provveda, esso stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, alla scritturazione delle copie, l'archivio riscuoterà per ciascuna di esse un diritto di autenticazione di centesimi venticinque per ogni pagina, da commisurarsi sulla copia che fa le veci dell'originale.

Resta ad esclusivo vantaggio dei notai l'onorario di copia ed ogni altro diritto stabilito dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Art. 6.

I testamenti e gli atti notarili che durante l'occupazione nemica e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti da persone diverse dai notai che dall'autorità occupante abbiano avuta espressa autorizzazione di sostituirli, sono riconosciuti validi.

A cura di coloro che li ricevettero, o, in loro mancanza, a cura di chi ne sia detentore, dovranno essere depositati entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge nel competente archivio notarile insieme coi documenti che provano la ricevuta autorizzazione.

Qualora tali documenti si trovassero in deposito presso altro ufficio pubblico ne sarà richiesta la trasmissione all'archivio notarile, il quale ne rimetterà copia all'ufficio trasmittente.

È punito con l'ammenda di lire 100 a lire 500 chi non eseguisce il deposito nel termine sopra indicato.

Il procuratore del Re promuoverà l'ordine di deposito contro i contravventori presso il competente tribunale civile, premessi, ove occorra, i provvedimenti conservativi opportuni, e senza pregiudizio delle eventuali responsabilità civili e penali.

Alle persone suindicate ed ai loro eredi sono applicabili le disposizioni dell'art. 113 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 9 ed 11 dell'annessa tariffa.

Art. 7.

È riconosciuta validità ai testamenti che durante l'occupazione nemica e sino alla data della avvenuta riattivazione del servizio notarile nel rispettivo distretto, siano stati ricevuti in iscritto dai sindaci dei comuni o da chi ne faceva le veci, da altri cittadini italiani incaricati di pubblici uffici, da ministri del culto o da persone notabili dei luoghi anche senza la presenza dei testimoni, purchè sottoscritti dal testatore e dal ricevente e nel solo caso che la morte del testatore sia già avvenuta prima del 7 agosto 1919.

Dovranno tali testamenti, a cura di coloro che li ricevettero, o in mancanza di essi, da chi ne sia detentore, essere depositati nel competente archivio distrettuale o sussidiario entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a meno che fossero già stati pubblicati in conformità degli articoli 912 e seguenti del Codice civile.

Fra i detentori menzionati nel precedente capoverso sono compresi gli uffici pubblici, ai quali i testamenti fossero stati consegnati per custodia.

I testamenti, per i quali non si verificano le condizioni stabilite nella prima parte di questo articolo, sono nulli.

Art. 8.

Agli effetti degli articoli 6 e 7 la data della avvenuta riattivazione del servizio notarile ordinario sarà per ciascun distretto notarile dei territori già invasi accertata dal Procuratore del Re del tribunale competente, sentiti i locali consigli notarili. Copia dell'atto contenente

tale accertamento verrà spedita ai sindaci dei comuni interessati e dovrà rimanere esposta per un mese nel rispettivo albo pretorio.

Art. 9.

I repertori originali distrutti o dispersi o divenuti illegibili nelle circostanze anzidette saranno sostituiti mediante copie, con esenzione dalle tasse di bollo, desunte dalle copie degli annotamenti mensili esistenti presso gli archivi notarili ai sensi dell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Nella nuova copia si farà risultare, mediante espressa dichiarazione del notaio e del conservatore dell'archivio notarile con richiamo alla presente disposizione, l'uso cui è destinato.

Per la copia è dovuto all'archivio soltanto il diritto di scritturazione, a meno che il notaio vi provvede egli stesso o a mezzo di persona di sua fiducia, nel qual caso sarà applicabile la disposizione del penultimo capoverso, dell'art. 5.

Art. 10.

I Consigli notarili competenti si accerteranno, nel termine di sei mesi dalla data di questa legge, del modo con cui nei rispettivi distretti ha ricevuto esecuzione e delle difficoltà tuttavia esistenti per la ricostituzione degli atti e repertori notarili. Del risultato faranno sollecita relazione al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

I singoli notai, i conservatori degli archivi notarili e i Consigli notarili, nel corso della esecuzione di questa legge, faranno presenti al Ministero predetto i casi che possono richiedere speciali provvedimenti, in quanto non siano preveduti o non siano sufficientemente regolati dalle disposizioni che precedono.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra » (N. 66).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi ministri della industria, commercio e lavoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato a decretiamo :

Art. 1.

L'esame delle domande e la risoluzione delle controversie concernenti il pagamento del prezzo delle merci che furono requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico, già attribuiti al Collegio speciale istituito con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, sono devoluti, a decorrere dal 15 febbraio 1920 alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra costituite a sensi dell'art. 26 del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 246, che approva il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 2.

Il Collegio speciale istituito con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, resterà in funzione fino all'esaurimento degli affari attualmente pendenti e per l'esame delle nuove istanze che venissero presentate fino al 15 febbraio 1920.

Esso dovrà ultimare il suo lavoro entro il 31 luglio 1920.

Art. 3.

Le nuove domande concernenti l'oggetto indicato nell'art. 1 dovranno essere dagli interessati presentate all'agente delle imposte dirette secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e modificato con successivo decreto luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1425. Le norme di procedura stabilite nel detto testo unico e nei relativi regolamenti per le istanze di risarcimento dei danni di guerra, si applicano anche per le domande prevedute nel presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA

FERRARIS

NAVA.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alle votazioni a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Artotta, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Capotorto, Cassis, Ca-

stiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cimati, Ciraolo, Civelli, Cocchia, Conci, Conti, Corbino, Crespi, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggioreino, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi. Hortis.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lojodice, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mazzoni, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Novaro.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Polacco, Pozzo, Pullè.

Rampoldi, Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Riodola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Sanarelli, Scalini, Scalori, Schiralli, Schupfer, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Ziliotto, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclu-

tamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 87):

Senatori votanti	204
Favorevoli	183
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto lungotenenziale 1^o aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina (N. 102):

Senatori votanti	204
Favorevoli	183
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reali equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva (101):

Senatori votanti	204
Favorevoli	182
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-1914 e 1914-15 (N. 37):

Senatori votanti	204
Favorevoli	183
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42):

Senatori votanti	704
Favorevoli	183
Contrari	21

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1921

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61):

Senatori votanti	204
Favorevoli	184
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65):

Senatori votanti	204
Favorevoli	180
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenenti disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70):

Senatori votanti	204
Favorevoli	188
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57):

Senatori votanti	204
Favorevoli	188
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e mi-

litari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66):

Senatori votanti	204
Favorevoli	183
Contrari	21

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se non riconosca la necessità di affrettare la costruzione del doppio binario sulla linea ferroviaria del Cenisio nel tratto Bussoleno-Salbertrand ed a quale punto si trovino gli studi e le pratiche in corso, e più particolarmente se non ritenga urgente ovviare, o colla costruzione di una galleria più interna o con quegli altri mezzi che la tecnica ferroviaria sia per suggerire, alle pericolose condizioni in cui si trova la galleria Exilles che costituisce una continua minaccia pei viaggiatori e per l'interruzione di questa importante linea internazionale.

Bouvier.

Interrogo l'onorevole ministro per l'industria ed il commercio, per conoscere in qual modo egli intende provvedere a riparare l'attuale disagio delle private industriali in Italia, disagio che rende impossibile agli industriali sapere se possono o meno attuare nuovi provvedimenti o fabbricare nuove macchine od apparecchi, ed ostacola agli inventori l'esperire praticamente le azioni per contraffazione contro i terzi.

Conti.

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto interroga il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere come intende provvedere perchè sia posto un giusto freno alle corse delle automobili, le quali spesso,

per semplici gare sulle pubbliche vie, sono spinte ad indebita velocità con un crescendo sempre più grave di sinistri e sinistrati.

Rampoldi.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle 15 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 899, che ristabilisce il normale funzionamento dell' « Unione Militare » Società Anonima Cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma (N. 189);

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440,000,000 per spese straordinarie (N. 156) :

Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna (N. 152).

II. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII *documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva la norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401 che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero N. 143).

Provvedimenti diretti a promuovere e subsidiare le opere di irrigazione (N. 5) :

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza (N. 2).

La seduta è sciolta (ore 17,30).

Licenziato per la stampa 16 dicembre 1921 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.